

# PER UNA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

---



**XXV CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO AIGA  
2019 MESSINA 17, 18 E 19 OTTOBRE 2019**

---

**PRESENTATA DA: AVV. ALESSIO CERNIGLIA – PRESIDENTE  
AIGA NOVARA**

**CON IL SOSTEGNO DEI DELEGATI DELLE SEZIONI AIGA DI  
NOVARA, BERGAMO E VIBO VALENTIA**



---

## Premessa.

### **1. TUTTI GLI AVVOCATI HANNO IL DIRITTO / DOVERE DI CONCORRERE ALL'ESERCIZIO DELLA GIUSTIZIA**

Il gratuito patrocinio non è una forma minore di assistenza dei clienti per la tutela del loro diritto di difesa di cui all'art. 24 Costituzione.

Tale diritto, come l'esercizio di qualsiasi rapporto professionale, implica un rapporto fiduciario fra Cliente ed Avvocato che rischia di essere minato e reso impossibile dall'introduzione di requisiti di anzianità d'iscrizione e da un'eccessiva burocratizzazione del metodo di iscrizione negli elenchi dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato.

Come noto l'art 2 della Legge 24 febbraio 2005 n. 25 ha novellato l'art. 81 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così disponendo:

“1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.

2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;

b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;

c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.

3. È cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.

4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia».”

Ebbene le lettere a) e c) del secondo comma della citata norma appaiono in totale contrasto con quell'esigenza di giustizia che si esplica nell'intuitu personae del professionista nell'adempimento del proprio ministero, quale immagine del rapporto fiduciario che sottende in genere il mandato professionale e che rappresenta la più chiara manifestazione, come si è detto, dell'art. 24 Cost.

Appare dunque opportuno rimuovere il requisito specifico dell'anzianità di iscrizione biennale di cui alla lettera c) rimodulando il requisito della lettera a) in modo da consentire l'iscrizione di un collega appena effettuati l'iscrizione all'albo.

Del resto non si possono non considerare le nuove modalità di esercizio della pratica forense e dell'adempimento degli obblighi formativi, che oggi hanno elevato la competenza dei giovani giuristi sin dal primo momento del loro ingresso negli studi legali. Esempio lampante sono gli obblighi di frequentazione dei corsi di cui all'art. 43 L. 31 dicembre 2012 n. 247, recepiti nell'art. 3 comma 3 del D.M. 17 Marzo 2016 n. 70, meglio conosciuti come “scuole forensi”,

---

il cui assolvimento dal 2016 in avanti costituisce requisito necessario per l'emissione del certificato di compiuta pratica.

A fronte di una nuova visione dell'Avvocatura, improntata sul requisito della competenza sin dall'iscrizione all'albo appare del tutto anacronistica ed illogica la disciplina sull'iscrizione all'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

## **2. L'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO NELL'ESERCIZIO DELLA PROPRIA PROFESSIONE VIENE LESA NELL'ASSISTENZA RESA AI SOGGETTI NON ABBIENTI IN CASO DI MANCATA RIFORMA DELL'ART. 81 COMMA 2 LETT. A) E C) TU SPESE DI GIUSTIZIA**

L'art. 2 comma 4 della nostra nuova legge professionale forense ha stabilito che "L'avvocato, nell'esercizio della sua attività, è soggetto alla legge e alle regole deontologiche."

Tale principio supera ed integra i requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 81 TU spese di giustizia, delegando la valutazione del requisito di competenza alla valutazione del singolo professionista che accetta di svolgere l'incarico di avvocato per il patrocinio a spese dello Stato, che lo deve declinare opportunamente in relazione all'articolo 14 del vigente Codice Deontologico Forense.

Del resto la valutazione sull'adeguatezza della preparazione di un professionista non può essere effettuata in maniera asettica prima del conferimento di un incarico, senza poterne valutare in concreto la portata e complessità.

Il metodo di valutazione delle competenze stabilito dalla nuova legge professionale, successiva all'entrata in vigore del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 112 ed alle modificazioni che ci occupano, risulta essere più idonea nella selezione dei colleghi che possano dare un'adeguata risposta alla domanda di Giustizia rivolta dai ceti meno abbienti della società.

Non bisogna dimenticare come, al di là della portata dei precetti normativi sin qui esposti, l'Avvocatura rappresenti una professione di rilevanza costituzionale, che possa essere svolta nell'interesse dell'assistito solo ove il professionista sia messo nelle condizioni, anche economiche, di poter esercitare il proprio mandato con indipendenza, individuando in piena autonomia quella strategia difensiva che possa risultare più efficace per difendere il proprio assistente.

La legge 25/2005 appare pregiudizievole di questo dovere di indipendenza dell'avvocato con particolare riferimento ai colleghi che esercitano il proprio ministero quali difensori d'ufficio. L'art. 29 Disp. Att. C.p.p. così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 30 gennaio 2015 n. 6 ha introdotto nuovi requisiti qualitativi per selezionare i difensori d'ufficio.

Essi sono:

“a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale, organizzato dal Consiglio dell'ordine circondariale o da una Camera penale territoriale o dall'Unione delle Camere penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;

---

b) iscrizione all'albo da almeno cinque anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione;

c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.»;

E' chiara la volontà del Legislatore che, nel voler individuare i requisiti minimi del difensore chiamato alla funzione di difensore d'ufficio, ha indicato quale criterio fondamentale non tanto l'anzianità di iscrizione all'albo quanto la frequenza di un corso biennale di preparazione, finalizzato proprio a migliorare le sue conoscenze.

Per espressa scelta legislativa è stata resa possibile l'iscrizione a tale elenco anche degli avvocati neo iscritti all'albo a patto che, nel corso di svolgimento della pratica forese, avessero frequentato il corso di cui all'art. 29 comma 1 bis lett a).

Si è realizzato in questa ipotesi quantomeno un vulnus normativo.

Ed infatti nel caso di nomina di un difensore d'ufficio appena iscritto all'albo che non abbia maturato il requisito di cui all'art. 81 comma 2 lett c) TU spese di giustizia rimane preclusa alla parte in stato di indigenza di poter accedere all'istituto del gratuito patrocinio.

In questa particolare situazione il difensore si troverebbe privato della propria indipendenza almeno sotto tre punti di vista:

1. Assenza di compenso per la propria prestazione, dovendo di fatto rendere una prestazione gratuita;
2. Impossibilità di fatto poter fruire di consulenti tecnici di parte visto che non si potrebbe fruire dell'istituto di cui all'art. 83 TU spese di Giustizia;
3. Obbligo per l'assistito di anticipazione delle spese di giustizia.

Sono chiare le conseguenze di quest'assenza di armonizzazione delle norme sull'iscrizione agli albi del patrocinio a spese dello Stato, con quelle della difesa penale d'ufficio, che di fatto precludono un'effettiva difesa del soggetto in condizione di difficoltà economica, minando l'indipendenza dell'avvocato difensore sotto il profilo della corretta determinazione di una corretta difesa tecnica che non si può esplicare senza il ricorso a proprio ausiliari, quali sono i consulenti tecnici di parte, che siano in grado di dare risposte scientifiche agli interrogativi posti sui fatti del processo.

### **3.ARMONIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE**

Un ultimo e non meno importante aspetto da considerare è quello dell'aggiornamento degli elenchi che nel caso del difensore d'ufficio a mente dell'art. 29 comma 1° disp. Att. C.p.p. è trimestrale, mentre per l'art. 81 comma 4 TU spese di Giustizia avviene entro il 31 gennaio di ogni anno.

Appare evidente che i problemi sin qui posti potrebbero riproporsi anche nel caso in cui una volta rimosso il vincolo di cui all'art. 81 comma 2 lett. C) TU Spese di Giustizia, non si provvedesse all'armonizzazione della disciplina della tenuta degli elenchi.

Inoltre una disciplina che contempra tempi così lunghi per l'aggiornamento di tali liste è del tutto contraria al principio espresso dall'art. 2 comma 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che

---

dispone la conclusione del procedimento amministrativo entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Fatto noto è che per effetto dell'art. 24 comma 3 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 sia gli Ordini Circondariali che il Consiglio Nazionale Forense siano diventati enti pubblici non economici, e come tali soggetti alla disciplina sul procedimento amministrativo.

In quest'ottica appare necessario un cambio di mentalità che effettivamente metta al servizio gli ordini forensi degli iscritti come accade per qualsiasi amministrazione dello Stato e degli Enti Locali con i cittadini.

Per queste ragioni occorre dunque una riforma dell'ultimo comma dell'art. 81 TU spese di giustizia circa la tempistica di aggiornamento degli elenchi ivi previsti.

### **Visto quanto in premessa**

Il XXV Congresso Ordinario dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati riunitosi a Messina il 17, 18 e 19 ottobre 2019

### **IMPEGNA**

la Giunta Nazionale AIGA e/o ogni altro organo che dovesse risultare statutariamente competente ad adoperarsi presso ogni opportuna sede istituzionale e politica al fine di ottenere la rimozione del limite di due anni di anzianità d'iscrizione all'albo per l'inserimento nell'elenco degli avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato, così come stabilito dall'art. 81 comma 2 lett. C) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, e porre in essere tutti gli adeguamenti normativi del caso necessari ad armonizzare la disciplina in questione rendendola accessibile anche ai neo iscritti agli albi forensi e compatibile con i requisiti di iscrizione agli albi dei difensori penali d'ufficio, ivi compresa una revisione degli elenchi che non sia superiore al trimestre, così come previsto dall'art. 29 comma 1 disp. Att. C.P.P.

Messina, 19 ottobre 2019

**Avv. Alessio Cerniglia**, Presidente AIGA Novara